

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Politiche di Inclusione Sociale

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Assegni Sociali

TITOLO DEL SERVIZIO EROGATO AL CITTADINO: Assegni di maternità ex art. 66 legge 448/98

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 . L'assegno spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). **La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, ovvero entro i sei mesi dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.**

MODALITA' DI EROGAZIONE/ACCESSO ED OTTENIMENTO DEL SERVIZIO:

Possono presentare la domanda le madri con i seguenti requisiti

- Essere cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario (durata quinquennale) (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.
- Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- La dichiarazione sostitutiva unica
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
- Fotocopia di carta di identità e codice fiscale
- La domanda deve essere presentata ai Caf convenzionati con il Comune di Napoli dalla madre del entro il termine **perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

COME E DOVE EFFETTUARE EVENTUALE RICORSO AVVERSE LE DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO: In caso di diniego motivato della concessione del contributo, il cittadino può presentare istanza di riesame al soggetto che ha emesso il provvedimento il quale, in sede di autotutela, qualora riscontrasse fondato il ricorso modifica la precedente decisione. Diversamente, il soggetto interessato può presentare, avverso il provvedimento che lo riguarda, ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

RIFERIMENTI DELL'UFFICIO:

Indirizzo: Ufficio Assegni Sociali - Via Salvatore Tommasi,19 - 80135 Napoli

Telefono: 081 5627027

Responsabile del Servizio: Dr.ssa Giulietta Chieffo

Responsabile del Procedimento: I.D.A. Maria Clemente Accetta

Telefono del Responsabile del Procedimento: 081/7953208